



Comune di Piraino (ME)

Città Metropolitana di Messina

Verbale del Revisore Unico

n. 121 del 23/08/2023

La sottoscritta Dott.ssa Belluccia Rossella Revisore Unico del Comune di Piraino, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 10/11/2021, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della proposta di deliberazione di Giunta Municipale n. 36 del 18/08/2023 avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 ai sensi dell'art.6 del D.L. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge 113/21"

Premesso che In data 18 Agosto 2023 riceveva richiesta di parere su proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale.

Vista la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale n. 36 del 18.08.2023 Registro Area/Economico Finanziaria

Visto il Piano Integrato di attività e organizzazione del Comune di Piraino 2023-2025 allegato;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo il quale "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Tenuto conto di quanto stabilito dal D.P.R. 24 giugno 2022 n.81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

- 1) Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- 2) Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
- 3) Piano della performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
- 4) Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
- 5) Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all' art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
- 6) Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

Tenuto conto di quanto stabilito, per le amministrazioni con non più di 50 dipendenti, dal terzo comma dello stesso articolo, il quale precisa che quest'ultimi sono tenute al rispetto degli adempimenti semplificati come previsto dal D.M. n. 132 del 30/06/2022 art. 6.

Visti:

- l'art. 91, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, dispone che "gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale";
- l'articolo 39 della Legge n. 449/1997 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità e ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi, in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedono alla programmazione triennale del personale;
- l'art. 6, comma 3, del D. Lgs 165/2001, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 75/2017, in sede di definizione del piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP), prevede che ciascuna Amministrazione indichi la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'art. 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.135/2012, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione e fermo restando che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;



Comune di Piraino (ME)

Città Metropolitana di Messina

Verbale del Revisore Unico

- l'art. 6, comma 4, del predetto decreto legislativo, stabilisce che il documento di programmazione debba essere correlato alla dotazione organica dell'Ente e risulti coerente con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
- l'art. 6-ter, comma 1 del medesimo decreto prevede che, con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali;
- il decreto 8 maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche";
- l'art. 33, al comma 2, del D.L. 34/2019, convertito con la L. 58/2019 ha introdotto un nuovo modello di gestione delle assunzioni, non ponendo più il limite di spesa economico a carattere rigido, come era disposto dall'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, ma facendo riferimento al criterio della sostenibilità finanziaria ; la capacità assunzionale degli Enti è definita sulla base di un valore soglia, definito come percentuale, differenziato per fascia demografica, sulla base di un parametro finanziario di flusso, a carattere variabile, quale la media delle entrate correnti relative agli ultimi 3 rendiconti approvati dall'Ente, calcolate al netto del "Fondo crediti di dubbia esigibilità";
- l'art. 5 del D.M. 17 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27.04.2020 ha, poi definito le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio.
- in particolare i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia espresso in percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.

Tale nuovo sistema ha prodotto come effetto, per i soli comuni cui si applica la novellata normativa in materia di assunzioni, che le mobilità incidono sui parametri del calcolo e, pertanto, non sono ritenute neutre ai fini della spesa.

Vista la Legge n. 56 del 19.06.2019 che all' articolo 3, comma 8, così come modificato dalla Legge n. 113 del 06.08.2021, dispone che: al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001;"

Visto il D.M. 17.3.2020, che individua i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché individua le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia, con disposizioni che si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020;

Il Comune di Piraino si colloca nella fascia demografica (*Comuni da 3.000 A 4.999t*) ed ai sensi del DM del 17/03/2020, il valore soglia è pari a 27,20%.



Comune di Piraino (ME)

Città Metropolitana di Messina

Verbale del Revisore Unico

Con riferimento alla programmazione di personale per l'anno 2023/2025 avvenuta con la deliberazione di Giunta comunale n. 95 del 04/04/2023, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato (anno 2021) risultava essere pari al 27%, e che pertanto il Comune di Piraino si poneva al di sotto del primo "valore soglia" secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1 (Comuni da 3.000 A 4.999 27,20%), pertanto per l'Ente l'incremento massimo ipotetico di spesa era pari ad € 365.202,01 disponendo un margine di potenziale maggiore spesa per l'anno 2023 pari ad €.131,849,30, fino al raggiungimento del primo valore soglia.

A seguito della verifica del rispetto del proprio posizionamento rispetto al valore soglia precedentemente determinato dovuta all'approvazione del rendiconto di gestione 2022 (rif.to Deliberazione CC n. 34 del 03.07.2023), si osserva che il comune di Piraino si colloca nella cosiddetta "fascia intermedia" registrando un rapporto compreso tra i due valori soglia previsti dal D.M 17/03/2020 assestandosi su una percentuale del 27,89%, come da tabella che segue:

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.			
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020			
Abitanti	3816	Prima soglia	Seconda soglia
Anno Corrente	2023	27,20%	31,20%
Entrate correnti		FCDE	976.443,85 €
Ultimo Rendiconto	5.361.687,16 €	Media - FCDE	4.844.698,80 €
Penultimo rendiconto	6.055.873,30 €	Rapporto Spesa/Entrate	
Terzultimo rendiconto	6.045.867,48 €	27,89%	
Spesa del personale		Collocazione ente	
Ultimo rendiconto	1.351.393,70 €	Seconda fascia	
Anno 2018	1.922.115,83 €	FCDE	
Margini assunzionali		0,00 €	
Utilizzo massimo margini assunzionali		Incremento spesa 2023	
-		È possibile incrementare la spesa del personale solo mantenendo costante il rapporto tra spese e entrate registrato nell'ultimo rendiconto	

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DPCM 17.03.2020" i comuni in cui il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compresa tra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato, Il Comune di Piraino pertanto è tenuto a mantenere quantomeno invariato nel tempo il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. Come previsto dalla normativa di riferimento, gli Enti che si collocano in fascia intermedia possono incrementare la propria spesa di personale solo a fronte di un incremento delle entrate correnti tale da lasciare invariato il rapporto tra la spesa di personale e la media delle entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, registrato nell'ultimo rendiconto di gestione approvato. Nell'ottica di una dinamica incrementale delle entrate il Comune di Piraino potrà pertanto corrispondentemente aumentare anche la spesa di personale prevedendo, come è stato confermato anche da indicazioni rese in sede consultiva dalla Corte dei Conti (sez. Veneto n.15/2021), un numero di assunzioni anche superiore a quello delle cessazioni avute a condizione che, mediante i propri strumenti di programmazione abbia ponderato la sostenibilità dell'onere conseguente alla provvista di



Comune di Piraino (ME)

Città Metropolitana di Messina

Verbale del Revisore Unico

personale in un'ottica pluriennale, assicurando stabili equilibri di bilancio in chiave prospettica. Desumere il dato relativo alla spesa del personale dall'ultimo rendiconto della gestione approvato è quindi perfettamente in linea con la finalità propria della nuova normativa di introdurre un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale nell'ottica di una programmazione maggiormente flessibile della spesa rimodulabile anche nel corso del medesimo esercizio in cui l'ente procede all'assunzione.

Sulla base delle stime previsionali previste per il triennio 2023/2025 le entrate del Comune si manterranno sui valori attuali pertanto anche la spesa di personale, per mantenere il parametro in questione non può essere incrementata, quindi, con la programmazione 2023-2025 il Comune di Piraino è tenuto a mantenere quantomeno invariato nel tempo il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti;

Dato Atto, inoltre,

- che l'art.1,comma179 della legge n.178 del 2020 prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di Coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, in deroga ai vincoli previsti dalla disciplina vigente e con oneri a Carico delle disponibilità del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla deliberazione del CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n.36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'articolo 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalità o di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare, nel limite massimo di 2.800 unità e dentro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023. Al personale reclutato è assicurata, a cura dell'Agenzia per la coesione territoriale e nei limiti delle risorse disponibili di cui al presente comma, una formazione specifica in relazione ai profili rivestiti e alle Funzioni da svolgere.";
- che, inoltre, l'art.1,comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n.178, tra l'altro, dispone che "con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art.8 Del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate.
- che, a seguito della procedura concorsuale di cui sopra, con nota dell'Agenzia per la Coesione Territoriale prot. n. 7791 del 07.06.2022, è stato assegnato al Comune di Piraino il dipendente Santoro Dario, con profilo Funzionario Esperto in Gestione, rendicontazione e controllo (codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonché alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l'introduzione di sistemi gestionali più efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori, equivalente al profilo professionale EE.LL, Cat.D, posizione economica D1-Istruttore direttivo amministrativo;
- a seguito di deliberazione di Giunta Municipale n. 128 del 12.08.2022, veniva stipulato il relativo contratto di lavoro a tempo determinato, della durata di 36 mesi, sottoscritto in data 11 Luglio 2022;



Comune di Piraino (ME)

Città Metropolitana di Messina

Verbale del Revisore Unico

Dato atto che l'art. 11 del DL n. 36 del 30 aprile 2022 convertito con modificazioni con Legge n. 79 del 29 giugno 2022 prevede che *"Le risorse finanziarie ripartite tra le amministrazioni interessate sulla base del comma 180, e non impegnate in ragione dell'insufficiente numero di idonei all'esito delle procedure svoltesi in attuazione dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, o della mancata accettazione della proposta di assunzione nel termine assegnato dall'amministrazione, comunque non superiore a trenta giorni, possono essere destinate dalle predette amministrazioni alla stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato"*;

Vista la Circolare prot.n.0015001 dei 19.07.2022 assunta al protocollo dell'Ente al n. 9497 del 20.07.2022 e la Circolare n. 12710 del 10/10/2022 con le quali l'Agenzia per la Coesione Territoriale ha comunicato le risorse assegnate e le modalità operative, di cui alle allegate Linee Guida, per procedere alla selezione di n. 1 funzionari (n. 1 esperto tecnico) ed alla conseguente stipula di contratti di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6 bis del D.lgs. n. 165/2001 con soggetti in possesso di professionalità tecnica analoga a quella del personale non reclutato;

Preso atto che con delibera di G.C. n.132 del 09/11/2022 l'Amministrazione ha deciso di procedere al conferimento di un incarico di collaborazione di un esperto tecnico con il profilo Junior al fine di poter beneficiare di n. 201 giornate lavorative annue per ciascun incarico a fronte delle 100 giornate annue previste per il profilo middle dando mandato al Responsabile dell'Area Economico -Finanziaria di pubblicare apposito avviso per selezionare la figura;

Che a seguito di procedura selettiva è stato individuato il Vincitore e che è in itinere la stipula del relativo contratto.

Dato altresì atto

- della neutralità delle spese etero-finanziate, prevista dall'art.53-L.n.104/2020 con cui è stato introdotto un importante correttivo alla determinazione delle voci di spesa e di entrata ai fini della verifica del rispetto del c.d. valore soglia, di modo che le spese di personale riferite a nuove assunzioni, effettuate in data successiva alla conversione dello stesso D.L.n.104/2020, finanziate integralmente o parzialmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse, a decorrere dal 2021 non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia, fino a permanenza del finanziamento;

- che si tratta di una previsione utile a migliorare i margini dei comuni, dal momento che, depurando denominatore e numeratore di uno stesso valore, l'incidenza della spesa di personale è più bassa, e che tuttavia la disposizione normativa, nella sua formulazione letterale, presenta alcuni limiti:

- non può riguardare il personale etero-finanziato assunto prima dell'entrata in vigore della norma;

- può essere applicata solo qualora la norma che dispone lo stanziamento delle risorse (legge Statale, legge regionale, decreto ministeriale...) destini specificamente le stesse ad assunzioni di personale;

Richiamata, con riguardo all'applicazione del detto principio di neutralità della spesa di personale e delle correlate entrate, la delibera della Sezione Liguria n.91/2020 che riporta una serie di posizioni univoche, adottate da diverse sezioni regionali e anche dalla Sezione delle Autonomie;

Considerato che a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 265 del 19/12/2022 di modifica del fabbisogno di personale 2022/2024, al fine di sopperire alle diverse incombenze anche degli uffici, a seguito dei numerosi pensionamenti intervenuti nel corso degli anni, si è proceduto, all'aumento orario settimanale del personale part-time fino al 31.12.2023, come di seguito:

- ✓ n. 08 dipendenti di Cat. C economico C/1, part-time 24; incremento 6 ore



Comune di Piraino (ME)

Città Metropolitana di Messina

Verbale del Revisore Unico

- ✓ n. 08 dipendenti di Cat. A economico A/1, part-time 24; incremento 6 ore
- ✓ n. 05 dipendenti di Cat. A economico A/1, part-time 18; incremento 6 ore
- ✓ n. 02 dipendenti di Cat. B economico B/1 part-time 24; incremento 6 ore
- ✓ ed all'utilizzo di n. 3 dipendenti di categoria C mediante convenzione ex art 14 del CCNL 2004 con altri Enti.

Che in merito al predetto incremento orario, la Cosfel si è già espressa con nota n. 8271 del 18/03/2022 ed acquisito al protocollo dell'Ente n. 3585 del 21/03/2022, specificando che trattasi di provvedimenti sottratti alla sua sfera di competenza che permane nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale a tempo pieno, vale a dire nel caso di incremento orario fino a 36 ore; e che pertanto il predetto incremento orario anche se deve essere inserito nella deliberazione di approvazione del PTFP 2022/2024 non necessiterà dell'autorizzazione.

Che l'utilizzazione di personale di altri Enti ai sensi dell'art 14 del CCNL 2004, diversamente da altre forme di utilizzo aventi analoghe finalità, non è strictu iure assimilabile in via generale ad un assunzione in senso tecnico, neppure nella forma parziale.

Dato atto che:

- il costo della dotazione organica, rideterminata a seguito dei pensionamenti, così come delineata nel provvedimento, si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006, infatti la dotazione organica rimodulata ed espressa in termini finanziari è pari ad €1.242,586,90 e non è superiore al limite di spesa della media del triennio 2011/2013 che era di € **2.143.085,90** al lordo delle componenti escluse;

- la spesa di personale totale per l'anno 2023 e 2024 derivante dalla programmazione rispetta gli attuali vincoli di finanza pubblica, nonché i limiti imposti dall'art. 1, commi 562 della L. 296/2006 e s.m.i., in tema di contenimento della spesa di personale e si muove entro i limiti. sensi dell'art. 6, comma 3, del DPCM 17.03.2020

- che il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;

- l'**andamento** della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e dal D.M. 17 marzo 2020;

Considerato che, il Comune di Piraino è strutturalmente deficitario e che, nel rispetto dell'art. 243 comma 1 e dell'art. 259 comma 7 del citato decreto legislativo 267/2000, gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali e che le procedure di assunzioni previste dal presente provvedimento, sono vincolate all'ottenimento del nullaosta da parte della predetta commissione.

Considerato che la Giunta Comunale, con deliberazione n. 61 del 15/03/2023, ha dato atto che per l'anno 2023, in questo Ente non sussistono dipendenti in soprannumero né in eccedenza, come da attestazioni rese dai singoli Responsabili delle Aree, pertanto, l'Ente non deve avviare procedure per la dichiarazione di esubero dei propri dipendenti;



Comune di Piraino (ME)

Città Metropolitana di Messina

Verbale del Revisore Unico

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 recepito dalla legge Regionale 11/12/1991 n. 48 lett. i) com. 1) , come modificato ed integrato dall'art. 12 della l.r. n. 30/2000 e ss.mm.ii;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 recepito dalla legge Regionale 11/12/1991 n. 48 lett. i) com. 1), come modificato ed integrato dall'art. 12 della l.r. n. 30/2000 e ss.mm.ii;

Premesso quanto sopra, il sottoscritto Revisore Unico, per quanto di propria competenza, esprime parere **FAVOREVOLE**: alla proposta di Giunta Municipale avente ad **“OGGETTO: Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025 ai sensi dell'art.6 del D.L. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge 113/21“**

Lì 23/08/2023

Il Revisore Unico
Dott.ssa Rossella Belluccia

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be the signature of the Revisore Unico, Dott.ssa Rossella Belluccia.